

REGIONE PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE N. 33

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 4.8.1973 n.19 CONCERNENTE "INTERVENTO REGIONALE PER L'ASSISTENZA FARMACEUTICA AI COLTIVATORI DIRETTI, COMMERCianti, ARTIGIANI, MUTILATI, INVALIDI ED ORFANI DI GUERRA" - DISEGNO DI LEGGE.

Approvato dalla C. R. nella seduta del 26/7/77

R E L A Z I O N E

La Regione Puglia, con legge regionale 4 agosto 1973 n.19, deliberò di intervenire in favore delle categorie dei coltivatori diretti, commercianti, artigiani, mutilati, invalidi ed orfani di guerra ai fini della erogazione in favore delle medesime dell'assistenza farmaceutica, venendo così a colmare una grave lacuna nel sistema assistenziale che sino a quel momento le aveva escluse da tale beneficio.

L'intervento regionale, ferma restando per tutte le categorie interessate la fascia esente di L.300 per ogni prodotto, posta a carico dell'assistito, mentre assumeva a proprio totale carico l'onere concernente le categorie dei mutilati, invalidi ed orfani di guerra, per le restanti categorie dei coltivatori diretti, artigiani e commercianti l'assumeva solamente per il 75%, posto che le casse mutue delle anzidette categorie, per effetto dell'art.32 del D.L. 26 ottobre 1970, n.745, convertito nella legge 18 dicembre 1970 n.1034, erano state ammesse a godere dello sconto sul prezzo dei medicinali nella misura del 19% a carico delle case produttrici e del 6% a carico delle farmacie.

Poiché, ora, per effetto del D.L. 4 maggio 1977, n.187, che ha operato la revisione generale del prezzo dei medicinali, è stato abrogato, a decorrere dal 1° giugno 1977, tra l'altro, anche l'anzidetto articolo 32 del D.L. n.745, con conseguente eliminazione degli sconti del 19% e del 6%, e posto che, per chiare esigenze di ordine sociale, il provvedimento adottato dalla Regione con la legge n.19 è da mantenere sino a quando la spesa per la assistenza farmaceutica alle categorie interessate al provvedimento medesimo sarà assunto dallo Stato direttamente o nel quadro della riforma sanitaria di prossima attuazione, si rende necessario ed urgente che la Regione, operando le opportune modificazioni alla più volte citata legge regionale n.19/1973, assuma a proprio carico l'onere del 25% rimasto scoperto, ciò anche in considerazione del fatto che ulteriori oneri non possono essere adossati alle categorie interessate, che già sopportano la spesa di lire 300 per ciascun prodotto medicinale e per singola confezione.

La spesa riveniente dalla revisione della legge regionale n.19/1973, al fine di reintegrare gli sconti farmaceutici soppressi dal D.L. n.187/1977, la cui portata è stata innanzi precisata, si può calcolare in lire 1.150.000.000.=

REGIONE PUGLIA

2)

Tale importo è stato determinato con l'elevazione al 100% della spesa prevista per l'anno 1977 in ragione del 75%, al netto della fascia esente di £.300 per ogni specialità e mediata con la considerazione del l'incremento annuo medio della spesa farmaceutica regionale e con l'operatività a partire dal 1° giugno 1977 del disegno di legge cui si riferisce la presente relazione.

Il finanziamento della spesa di £.1.150.000.000= può essere coperto con l'economia di £.650.000.000 che si realizzerà sul cap.130, concernente detta assistenza, per l'anno 1976 e con il prelevamento di £.500.000.000= dal cap.307 del bilancio di previsione 1977, che riguarda il finanziamento di leggi in corso di adozione.

Si ritiene, infine, che l'intervento integrativo che si propone, tendente - si ribadisce - a recuperare gli sconti farmaceutici soppressi con D.L. n.187/1977, si pone come esigenza inderogabile anche in relazione allo scopo di omogeneizzare i trattamenti assistenziali delle categorie assistite sia in previsione della riforma sanitaria che in aderenza ai principi informativi della legge n.349 del 29 giugno 1977.

L'esigenza di assicurare il coordinamento dei servizi, presidi e attività degli enti, istituti e gestioni autonomi poste in liquidazione con le altre strutture operanti nel territorio e della migliore utilizzazione dei presidi e delle risorse sanitarie non sarebbe compatibile con il mantenimento di trattamenti assistenziali differenziati, atteso che, peraltro, la categoria dei lavoratori autonomi è l'unica alla quale è applicata attualmente la partecipazione alla spesa (ticket) per l'acquisto dei farmaci, che è prevista come principio generale all'articolo 18 del disegno di legge di riforma sanitaria n.1252 e da altri progetti di legge di iniziativa parlamentare.

IN mancanza dell'intervento integrativo della Regione finalizzato a sollevare gli aventi diritto all'assistenza farmaceutica ai sensi della legge regionale n.19/1973 dall'onere degli sconti farmaceutici soppressi, il contributo regionale asserito nella misura del 75% si riduce a livelli molto inferiori e inaccettabili da un punto di vista sociale.

Infatti, esemplificando, se una specialità medicinale ha il costo di £.1.000, prima dell'entrata in vigore del D.L. n.187/1977, il relativo acquisto comportava un onere per l'assistito di solo £.300 (fascia esente); attualmente, invece, tale onere si eleva a £.550, di cui lire 300 (fascia esente) e £.250 (onere riveniente dalla soppressione degli sconti farmaceutici); il contributo regionale, in tal caso, si riduce al 45% della spesa.

./.

REGIONE PUGLIA

3)

Analogamente, tale contributo si riduce al 60% nel caso di acquisto di una specialità medicinale del costo di £.2.000.

Di conseguenza é chiaro che con l'entrata in vigore del D.L.n. 187/77, il principio affermato dalla legge regionale n.19/1973 del contributo regionale del 75% sul costo dei medicinali al netto della fascia esente (ticket) di £.300 é stato completamente svuotato di significato sia normativo che pratico, oscillando, invece, il predetto contributo in relazione al costo della specialità medicinale, come innanzi dimostrato.

Si impone, pertanto, la revisione della predetta legge regionale n.19/1973 al fine di riportare entro il proprio giusto spirito l'intervento regionale in materia.-

MS

REGIONE PUGLIA

Modificazione alla legge regionale 4 agosto 1973, n.19, concernente
"Intervento regionale per l'assistenza farmaceutica ai coltivatori
diretti, commercianti, artigiani, mutilati, invalidi e orfani di guerra".

Il Consiglio Regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha posto il visto.

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

REGIONE PUGLIA

ART. 1

L'art. 2 della legge regionale, 4 agosto 1973, n.19, è sostituito dal seguente:

"A partire dal 1° giugno 1977 il contributo erogato sul costo effettivo dell'assistenza farmaceutica viene corrisposto alle rispettive casse mutue comunali per il tramite delle casse mutue provinciali per le categorie di cui alla lettera a), alle rispettive casse mutue provinciali per le categorie di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 1 e alle Direzioni provinciali dell'Onig della Regione per le categorie di cui alla lettera d) dell'articolo 1 nella seguente misura:

- con l'assunzione di oneri di spesa del 100% sulle somme eccedenti la fascia esente di L. 300 per ogni prodotto, la quale rimane a carico dell'assistito.

REGIONE PUGLIA

- ART. 2 -

L'art. 7 della legge regionale 4 agosto 1973, n.19, è sostituito dal seguente:

"alla copertura dell'onere finanziario l'ente erogatore provvederà con il contributo della Regione di cui all'articolo 1 della presente legge".

REGIONE PUGLIA

- ART. 3 -

~~Art. 3~~

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1977, previsto in £. 1.150.000.000=, si provveda mediante utilizzazione dell'importo di £. 650.000.000=, quale economia del cap. 130 del bilancio 1976 e di £. 500.000.000= mediante prelevamento dal cap. 307 del bilancio di previsione dell'anno 1977.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla Commissione Consiliare permanente il 10/11/77